

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3726). *(GU n. 9 del 13-1-2009)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art.19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede misure per la rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Viste le ordinanze di protezione civile emanate per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello ed in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3675 e n. 3706 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;

Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 n. 3646 recante ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto di criticità in atto nel territorio delle isole Eolie;

Vista la nota del 24 dicembre 2008 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota del 24 dicembre 2008 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 ottobre 2007, n.3621, e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di sviluppare le attività relative agli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, e' assegnata al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, la somma di euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione de Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.6 - capitolo 1841.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata alla Missione tecnica operativo impiantistica, ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al fine di incrementare le attività in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, provvede, anche avvalendosi per gli aspetti di progettazione e di realizzazione di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a porre in esercizio impianti di riciclaggio delle frazioni raccolte separatamente basati su nuove tecnologie. Per la realizzazione di tali interventi e' assegnata la somma di euro 9.000.00000 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 – Programma 18.1 - capitolo 7510.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata alla Missione Finanziaria, ai sensi dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2008, n. 3675 provvede anche avvalendosi per gli aspetti di progettazione e di realizzazione di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a porre in esercizio l'impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica e depurazione in località Patanella, di cui all'art.1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2008, n. 3706.

2. Per la realizzazione di tali interventi e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.1 - capitolo 7510.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare le attività inerenti al superamento dell'emergenza idrica nelle isole Eolie, e' assegnata al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008, n. 3646, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 - Programma 18.3 - capitolo 1862.

2. Il Commissario delegato e' autorizzato, per gli aspetti di progettazione e di realizzazione delle attività di cui al comma 1 ad avvalersi anche di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 4.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, dopo la parola «ivi indicati» e' aggiunto il seguente periodo: «utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso».

2. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3621, e' così sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

3. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e' così sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: Berlusconi